



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 6 DEL 6 AGOSTO 2015

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

DOMANDE DI FUSIONI, CAMBIO DENOMINAZIONE E/O SEDE SOCIALE

Si informa che la F.I.G.C. ha ratificato le Domande di Fusioni, Cambio di Denominazione, di Cambio di Denominazione e Sede Sociale, di Sede Sociale, domande di Scissione, proposte dalle società di seguito elencate:

FUSIONI

(936809) COMPRESORIO TERME LUIGIANE di Guardia Piemontese (CS) **con** (916700) A.C. ACQUAPPESA ASD di Acquappesa (CS)
dando origine a **(942993) A.S.D. POLISPORTIVA ACQUAPPESA di ACQUAPPESA (CS)**

(80800) S.S.D. FUTSAL ENOTRIA di Catanzaro (CZ) **con** (939015) A.S.D. POL.PRESILA CATANZARESE di Catanzaro (CZ)
dando origine a **(942995) A.S.D. ENOTRIA CITTA DICATANZARO di CATANZARO (CZ)**

(935026) A.S.D. BARCOLLANDO CALCIO A 5 di Catanzaro (CZ) **con** (918088) A.S.D. FIVE FALERNA STELLA MARIS di Falerna (CZ)
dando origine a **(942996) A.S.D. FIVE FALERNA STELLA MARIS di FALERNA (CZ)**

CAMBIO DENOMINAZIONE

da	A.S.D.	ACADEMY P.VIOLA	in	A.S.D.	SEGATO VIOLA	Matr.	941677
da	A.C.D.	BIANCHESE	in	A.C.D.	BIANCO	Matr.	919911
da		CALCIO CITTADELLABONIFATI	in	A.S.D.	SC ALESSANDRO ROSINA	Matr.	68469
da	A.S.D.	CITTA DI PAOLA CALCIO A 5	in	A.S.D.	FARMACIA CENTRALE PAOLA C5	Matr.	921663
da	A.S.D.	CITTA RIUNITE CALCIO	in	A.S.D.	COMPRESORIO LAGO CALCIO	Matr.	936063
da	A.S.D.	CORIGLIANO SCHIAVONEA	in	A.S.D.	CORIGLIANO	Matr.	610668
da	A.S.D.	CR SANTACROCERAVOLO 1965	in	A.S.D.	SANTACROCENOTRIA 1965	Matr.	937675
da	S.S.	CUS RENDE	in	S.S.	CUS PSG	Matr.	938927
da	A.S.	ELETTROMEGA POLISTENA C5	in	A.S.D.	FUTSAL POLISTENA C5	Matr.	934934
da	F.C.D.	ENOTRIA TORTORA	in	F.C.D.	ENOTRIA DANIELE MORRONE	Matr.	931265
da	A.S.D.	FIGLINE 2013	in	A.S.D.	FIGLINECELLARAPIANECRATI	Matr.	938699
da	A.S.D.	ISOLA DINO PRAIA A MARE	in	U.S.D.	PRAIA	Matr.	938447
da	A.S.D.	JUVENILIA ALTO JONIO	in	A.S.D.	JUVENILIA ROSETO C.S.	Matr.	915570
da	A.S.D.	MINIERI KING ELETTRICA	in	A.S.D.	MKE CALCIO	Matr.	919303
da	A.S.D.	OLIMPIC TIRRENO	in	A.S.D.	OLYMPICTORRE	Matr.	935988
da	S.S.D.	PIZZONI VAZZANO	in	A.P.D.	SENZA FRONTIERE	Matr.	942083
da	A.S.D.	RAVAGNESE GBI	in	A.S.D.	CALCIO RAVAGNESE 2015	Matr.	931369
da	A.S.D.	REAL CATONA	in	A.S.D.	COMPRESORIO ARCHI CALCIO	Matr.	917482
da	A.S.D.	REAL SAN MARCO	in	A.S.	SAN MARCO	Matr.	74529
da	A.S.D.	REAL SPORTINGCATANZARO	in	A.S.D.	SPORTING CATANZARO LIDO	Matr.	933879
da	POL.	SALICE 2004	in	A.S.D.	FORTITUDO CALCIO REGGIO	Matr.	918306

CAMBIO DENOMINAZIONE e SEDE

da	A.S.D.	BORGO GRECANICO di San Lorenzo	in	A.S.D.	BORGO GRECANICO 2015 di Melito P.S.	937972
da	A.S.D.	LATTARICO AUFUGUM	in	A.S.D.	CITTA DI MONTALTO UFFUGO di Montalto U.	934840
da	A.S.D. SC	SPORTING CLUB DAVOLI	in	A.S.D.	SC SOVERATO DAVOLI di Satriano	915569

CAMBIO SEDE

da	A.S.D.	CAMPESE di Fiumara (RC)	in	A.S.D.	CAMPESE di Campo Calabro (RC)	610277
----	--------	-------------------------	----	--------	-------------------------------	--------

SCISSIONE

POL.	NUOVA ROSARNESE (MATR.934788)	Nuova da scissione	A.S.D.	FUTSAL ROSARNO C5	943233
------	-------------------------------	--------------------	--------	-------------------	--------

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A relativo alle modifiche degli artt. 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva.

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A relativo alle modifiche dell' art. 9, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/A errata corrige al Comunicato Ufficiale n. 5A della F.I.G.C., pubblicato sul C.U. n. 4 del 9 luglio 2015.

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/A inerente la modifica dell'art. 3 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi.

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A inerente la modifica dell'art. 6, comma 5 e dell'art. 7, comma 7 del C.G.S..

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A inerente la modifica degli artt. 34 bis, 37 e 38 del C.G.S..

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/A inerente l'aggiornamento dell'indice ISTAT a decorrere dal 1° luglio 2015.

COMUNICATO UFFICIALE N. 79/A inerente l'emanazione dell'art. 94 quater delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/A inerente la modifica degli artt. 25 e 25bis del Regolamento della L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE N. 81/A inerente la modifica degli artt. 19 del C.G.S..

COMUNICATO UFFICIALE N. 83/A inerente la nomina dei Giudici Sportivi Territoriali, i componenti del Tribunale Federale Territoriale e della Corte Sportiva di Appello Territoriale.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**Allegati**

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 60** pubblicato dalla L.N.D. inerente " Disposizioni attività Calcio a Cinque Femminile".

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli art. 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche degli artt. 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 6

Divieto di scommesse e obbligo di denuncia

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. Ai predetti è altresì fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a **tre** anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.
4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.
5. I soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
6. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a **sei mesi** e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 7

Illecito sportivo e obbligo di denuncia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Le società e i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell'art. 18, comma 1, salva l'applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell'art. 18, comma 1.
5. I soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di **quattro** anni e con l'ammenda non inferiore ad euro 50.000,00.
6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7. I soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 5 precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
8. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a **un anno** e dell'ammenda non inferiore ad euro 30.000,00.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A

Il Consiglio Federale

- Viste le modifiche all' art. 9 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposte dalla medesima Lega;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche all' art. 9 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO L.N.D.

Art. 9 Il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti	Art. 9 Il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti
1. Il Presidente rappresenta la Lega ad ogni effetto ed è l'organo di riferimento dei rapporti con la F.I.G.C. 2. In particolare, il Presidente della Lega: a. convoca l'Assemblea; b. assicura, in base agli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo ed alle eventuali deleghe in materia amministrativa conferite dal Consiglio di Presidenza, la gestione sportiva, organizzativa ed amministrativa della Lega adottando i provvedimenti relativi, purché non specificamente attribuiti ad altri Organi; c. adotta, per particolari e urgenti motivi e sotto la propria responsabilità, sentito il Vice Presidente Vicario e informati gli altri Vice Presidenti, i provvedimenti di ordinaria amministrazione necessari per la gestione della Lega di competenza del Consiglio di Presidenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile; d. vigila sul funzionamento operativo degli Uffici della Lega e sull'osservanza delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo; e. vigila sull'attività dei Comitati, delle Divisioni, dei Dipartimenti e delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali e dispone, qualora necessario e sentito il Consiglio di Presidenza, accertamenti e verifiche di natura tecnico-sportiva ed amministrativa presso gli stessi; f. convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Direttivo, di cui predispone l'ordine del giorno; g. nomina il Segretario Generale, il Segretario Amministrativo, il Vice Segretario e il Vice Segretario Amministrativo della L.N.D.; h. può delegare funzioni specifiche al Vice Presidente Vicario, assegnando altresì compiti particolari agli altri Vice Presidenti; i. cura l'attuazione di ogni altra attività demandata dalla F.I.G.C..	1. INVARIATO 2. INVARIATO

3. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario, il quale è anche componente del Consiglio Federale della F.I.G.C. In caso di vacanza della carica di Presidente della Lega o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima si verifica anche la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente vicario, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento. In caso di mancanza o di impedimento del Vice Presidente vicario le funzioni di reggenza sono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Vice Presidente più anziano di età; qualora anche gli altri Vice Presidenti non possano assumere la reggenza la stessa è attribuita al Consigliere più anziano di età. 4. I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea della Lega in ragione di uno per ciascuno dei tre gruppi territoriali seguenti: Nord (Friuli - Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte - Valle d'Aosta, Veneto, C.P.A. Trento e C.P.A. Bolzano), Centro (Emilia - Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria) e Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia). 5. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente della L.N.D., si procede a nuove elezioni, in base a quanto stabilito dalle Norme Procedurali per le Assemblee della L.N.D.	3. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente vicario, il quale è anche componente del Consiglio Federale della F.I.G.C. In caso di vacanza della carica di Presidente della Lega o di impedimento definitivo che determina la decadenza dalla carica medesima, decade altresì il Consiglio Direttivo e il Vice Presidente vicario assume le funzioni del Presidente e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni di tutte le cariche associative entro il termine massimo di centottanta giorni dall'evento, Durante il periodo di reggenza, il Vice Presidente vicario ha la piena rappresentanza della Lega e ne garantisce il normale funzionamento sentiti gli altri Vice Presidenti, che restano in carica, e i Consiglieri Federali che rappresentano la Lega. In caso di mancanza o di impedimento del Vice Presidente vicario le funzioni di reggenza sono assunte dal Vice Presidente più anziano nella carica e, in caso di pari anzianità, dal Vice Presidente più anziano di età; qualora anche gli altri Vice Presidenti non possano assumere la reggenza la stessa è attribuita ad un Commissario nominato dal Consiglio Federale. 4. INVARIATO 5. INVARIATO
---	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/A

ERRATA CORRIGE AL C.U. N. 5/A DEL 7 LUGLIO 2015

Nel testo dell'art. 32 ter del Codice di Giustizia Sportiva, riportato in allegato al Comunicato Ufficiale in epigrafe, il termine di cui al comma 8 deve leggersi 30 giorni anziché 15 giorni come indicato per mero errore materiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 40/A

Il Consiglio Federale

- ritenuta la necessità di modificare l'art. 3 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 3 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Modalità e titoli per l'iscrizione Art. 3 1. L'iscrizione dei Direttori Sportivi nell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.. 2. I corsi per Direttori Sportivi, sono organizzati, di norma, con cadenza annuale dal Settore Tecnico. 3. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell'A.DI.SE. all'inizio di ogni stagione sportiva definisce il modello di bando per i corsi da Direttori Sportivi, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. 4. I bandi dei corsi prevedono la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione. 5. L'iscrizione dei Collaboratori della Gestione Sportiva nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi. Il Settore Tecnico e la LND, con la collaborazione dell'A.DI.SE., all'inizio di ogni stagione sportiva definiscono il modello di bando ed i programmi. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. L'organizzazione e la gestione del corso, l'effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione sono di competenza della L.N.D. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell'A.DI.SE, individua il corpo docente per ciascun corso. 6. L'iscrizione degli Osservatori calcistici per società professionistiche nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Osservatore calcistico, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C. ed è prevista per lo svolgimento dell'attività, nel territorio nazionale, per conto di società professionistiche italiane.	Modalità e titoli per l'iscrizione Art. 3 1. L'iscrizione dei Direttori Sportivi nell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.. 2. I corsi per Direttori Sportivi, sono organizzati, di norma, con cadenza annuale dal Settore Tecnico. 3. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell'A.DI.SE. e sentito il parere della Commissione, all'inizio di ogni stagione sportiva definisce il modello di bando per i corsi da Direttori Sportivi, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. 4. I bandi dei corsi prevedono la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione. 5. L'iscrizione dei Collaboratori della Gestione Sportiva nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi. Il Settore Tecnico e la LND, con la collaborazione dell'A.DI.SE. e sentito il parere della Commissione, all'inizio di ogni stagione sportiva definiscono il modello di bando ed i programmi. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. L'organizzazione e la gestione del corso, l'effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione sono di competenza della L.N.D. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell'A.DI.SE, individua il corpo docente per ciascun corso. 6. L'iscrizione degli Osservatori calcistici per società professionistiche nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Osservatore calcistico, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C. ed è prevista per lo svolgimento dell'attività, nel territorio nazionale, per conto di società professionistiche italiane.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A

Il Consiglio Federale

- esaminato il testo degli articoli 6, comma 5 e 7, comma 7 del Codice di giustizia sportiva;
- ritenuto che la fattispecie regolata dalla prima parte delle suddette disposizioni è ricompresa nella fattispecie regolata della seconda parte delle medesime disposizioni e per l'esattezza nella parte che inizia dopo la parola "ovvero";
- considerato che la eliminazione della prima parte dei citati commi non costituirebbe una modifica sostanziale all'attuale impianto normativo, bensì soltanto un mero coordinamento formale;
- visto l'art 27 dello statuto federale;

d e l i b e r a

di modificare gli articoli 6, comma 5 e 7, comma 7 del Codice di giustizia sportiva secondo il testo allegato sub a).

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 6 Divieto di scommesse e obbligo di denuncia 1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che 4 abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. 2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. Ai predetti è altresì fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre. 3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00. 4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto. 5. I soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.	Art. 6 Divieto di scommesse e obbligo di denuncia 1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che 4 abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. 2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. Ai predetti è altresì fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre. 3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00. 4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto. 5. I soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, e che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della

6. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.	FIGC. 6. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.
--	---

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 7 Illecito sportivo e obbligo di denuncia 1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo. 2. Le società e i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili. 3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell'art. 18, comma 1, salva l'applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività. 4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell'art. 18, comma 1. 5. I soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l'ammenda non inferiore ad euro 50.000,00. 6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate. 7. I soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC. 8. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell'ammenda non inferiore ad euro 30.000,00.	Art. 7 Illecito sportivo e obbligo di denuncia 1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo. 2. Le società e i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili. 3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell'art. 18, comma 1, salva l'applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività. 4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell'art. 18, comma 1. 5. I soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l'ammenda non inferiore ad euro 50.000,00. 6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate. 7. I soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti degli atti indicati ai commi precedenti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC. 8. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell'ammenda non inferiore ad euro 30.000,00.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 34 bis, 37 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica degli artt. 34 bis, 37 e 38, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 34 bis

Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso **all'Organo giudicante di 2° grado o** al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento **al giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio.**
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice della giustizia sportiva del CONI, fatta salva la facoltà del Collegio giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore generale dello sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli organi di giustizia presso la Federazione entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro sessanta giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 37

Procedimenti innanzi alla Corte federale di appello

1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato:

a) su ricorso della parte, che deve essere inviato entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare, **ovvero, in caso di decisione per la quale è prescritto l'obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione.**

Le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all'organo competente entro tre giorni dalla data di provvedimento che si intende impugnare. Analoga comunicazione deve essere inviata contestualmente alla controparte. Entro il suddetto termine di tre giorni, l'appellante deve inviare all'organo competente la tassa prevista. La parte appellata può ricevere copia dei documenti ufficiali ove ne faccia richiesta entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione dell'appellante. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, l'appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi.

b) su ricorso della Procura federale, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti. Il ricorso deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati alla lettera a). La tassa non è dovuta.

c) su ricorso del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica, nonché per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, anche su segnalazione del Presidente dell'AIA. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dai Giudici sportivi nazionali e territoriali, dal Tribunale federale a livello territoriale, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime. Il Presidente federale può proporre ricorso alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la motivazione. La tassa non è dovuta.

2. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta. Tale richiesta deve essere avanzata dall'istante nel reclamo; dalle controparti entro tre giorni dalla ricezione della copia del reclamo o, nel caso abbiano richiesto copia dei documenti ufficiali, nelle controdeduzioni, da inviare entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione delle copie.

3. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché comunicati, unitamente ai motivi di reclamo, alla controparte.

4. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto od in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l'Organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria decisione riforma la pronunzia impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione, per l'esame del merito.

5. Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze.
6. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli Organi della giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l'eventuale inoltro all'Organo federale competente.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 38

Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti

1. La dichiarazione con la quale si preannuncia il reclamo deve essere inviata all'organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione che si intende impugnare.
2. Il reclamo deve essere motivato e, salvo diversa disposizione del presente Codice, proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell'Organo che si intende impugnare.
3. La controparte deve inviare le proprie eventuali controdeduzioni entro tre giorni dalla data del ricevimento dei motivi di reclamo.
4. La parte non può essere rimessa in termini dal reclamo o dal ricorso ritualmente proposto da altre parti.
5. I termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
6. Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori.
7. Tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo di telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni indicate nella prima parte del presente comma. Ove sia prescritto, ai sensi del Codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui alla prima parte del presente comma.
8. Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:
 - per le persone fisiche
 - a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva. A tal fine, in ambito professionistico, è onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito; **il domicilio eletto può essere cambiato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e presso l'Ufficio dell'Organo giudicante;**
 - b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento. La società ha l'obbligo di consegnare la comunicazione al tesserato.
 - c) presso la residenza o il domicilio;
 - per le società
 - a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva; **il domicilio eletto può essere cambiato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e presso l'Ufficio dell'Organo giudicante;**
 - b) presso la sede della società.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 52A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 96, 1° comma delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, l'adeguamento del "premio di preparazione" sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2014/2015 è stato di € 543,00;
- rilevato che l'indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2014 – 30 giugno 2015 ha avuto un decremento dello 0,1%;
- ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

a decorrere dal 1° luglio 2015 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di € 542,00.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 79/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno emanare l'art.94 quater delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di emanare l'art.94 quater alle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 94 quater

Rapporti economici tra Collaboratori Gestione Sportiva e Società L.N.D.

1. I soggetti in possesso del diploma di abilitazione al ruolo di Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art.47 bis del Regolamento della LND, tesserati per Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, nonché i Campionati Nazionali del Dipartimento Calcio Femminile, possono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali, relativi alle loro prestazioni per le società sportive, concernenti la determinazione della indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese come previsti dalle norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in massimo dodici rate, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. L'accordo economico di cui sopra, non obbligatorio, può essere sottoscritto solo ed esclusivamente con l'accordo tra il soggetto in possesso dell'abilitazione sopra richiamata e il legale rappresentante della società per cui è tesserato.
2. Gli accordi relativi al Campionato di Serie D e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici, presso il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile di competenza. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.
3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di Euro 61,97 al giorno, per un massimo di 6 giorni alla settimana durante l'intera stagione sportiva di riferimento.
4. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 28.158.
5. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dei commi 6 e 11, dell'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

6. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.

7. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 18, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva.

8. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 80/A

Il Consiglio Federale

- Viste le modifiche agli artt. 25 e 25 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposte dalla medesima Lega;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 25 e 25 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti	
Vecchio Testo	Nuovo testo
<u>TITOLO IV</u> <u>GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA</u> <u>E LE COMMISSIONI OPERANTI NELLA L.N.D.</u> Art. 25 Gli Organi della Giustizia Sportiva 1. Le Società partecipanti ai campionati organizzati dalla L.N.D. e i calciatori/calciatrici con le stesse tesserati si avvalgono, per la risoluzione delle relative controversie, degli Organi della Giustizia Sportiva previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, nonché della Commissione Accordi Economici di cui alla norma che segue. Art. 25 bis Commissione Accordi Economici della L.N.D. 1. E' istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di dodici componenti e un Segretario, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive. 2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno sei componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le "voci premiali" e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter, delle N.O.I.F.	<u>TITOLO IV</u> <u>GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA</u> <u>E LE COMMISSIONI OPERANTI NELLA L.N.D.</u> Art. 25 Gli Organi della Giustizia Sportiva 1. Le Società partecipanti ai campionati organizzati dalla L.N.D., i calciatori/calciatrici con le stesse tesserati e i Collaboratori della Gestione Sportiva si avvalgono, per la risoluzione delle relative controversie, degli Organi della Giustizia Sportiva previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, nonché della Commissione Accordi Economici di cui alla norma che segue. Art. 25 bis Commissione Accordi Economici della L.N.D. 1. INVARIATO 2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno sei componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le "voci premiali" e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter, delle N.O.I.F. E' altresì competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte

3. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto del calciatore/calciatrice, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione. 4. Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere in contraddittorio inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla C.A.E. dovrà essere allegato l'avviso di ricevimento in originale, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del reclamo rilevabile d'ufficio. Il reclamante ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo e-mail. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo e-mail dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto le comunicazione e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo e-mail indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D.	tra Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 47 bis del presente Regolamento, tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D del Dipartimento Interregionale e ai Campionati Nazionali Femminili del Dipartimento Calcio Femminile e le relative Società, concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 quater, delle N.O.I.F. 3. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto del calciatore/calciatrice ovvero del Collaboratore della Gestione Sportiva, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione. 4. INVARIATO
---	---

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al reclamante e alla C.A.E. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegato l'avviso di ricevimento a comprova dell'invio al reclamante. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.	5. INVARIATO
6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. La Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.	6. INVARIATO
7. Le parti hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta scritta negli stessi atti.	7. INVARIATO
8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 8, punti 6 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.	8. INVARIATO
9. La Commissione deve depositare le proprie	9. La Commissione deve depositare le proprie

decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi alla Commissione Vertenze Economiche nei termini e con le modalità previste dall'art. 50, del Codice di Giustizia Sportiva.

decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 81/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuto opportuno modificare l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 19, del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 19

Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società

1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) ammenda;
- d) ammenda con diffida;
- e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
- f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
- g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.

2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:

- a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
- c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA;
- d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.

3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:

- a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
- b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.

4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
- b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
- c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).
- d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1.

6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile.

7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.

8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.

9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quinta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.

11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8.

12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non

possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

- a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
- b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 83/A

Il Consiglio Federale

- viste le proposte del Presidente Federale;
- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale,

d e l i b e r a

di nominare i Giudici Sportivi Territoriali, i componenti del Tribunale Federale Territoriale e della Corte Sportiva di Appello Territoriale come da elenco allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA 4 AGOSTO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Giudice Sportivo: ANTONIO MADURI
Sostituti Giudice Sportivo: ALESSANDRO TASSONI FRANCESCO BENINCASA
FRANCESCO MADURI GIOVANNI CACIA
ANTHONY VERO

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Presidente: GIANFRANCO CACIA
Vice Presidente: FABIO MIGLIACCIO LUIGI COMBARIATI
Componenti: FRANCESCO SAVERIO BONACCI MAURIZIO RODINO'
PAOLO MORICA ANNA PIANE
CARLO ROTUNDO IIRITANO FABIO
GIAMPIERO TORALDO

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

Giudice Sportivo: WALTER DODARO
Sostituti Giudice Sportivo: CARMELO COSENTINO PIETRO MARINCOLO
FRANCESCO SOLLA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Giudice Sportivo: MARCO MARI
Sostituti Giudice Sportivo: LUIGI COSENZA SALVATORE MORRONE

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE

Giudice Sportivo: ANTONIO MANICA
Sostituti Giudice Sportivi: VINCENZO MEDICI LUCA ARMINIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LOCRI

Giudice Sportivo: ALBERTO BRUGNANO
Sostituti Giudice Sportivo: GIUSEPPE LAROSA

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Giudice Sportivo: GIANDOMENICO STILO
Sostituti Giudice Sportivi: ALESSANDRO ELIA STEFANIA PROFAZIO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Giudice Sportivo: GIOVANNI ABASTANTE
Sostituti Giudice Sportivo: PATRIZIA MARIA PORTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Giudice Sportivo: GIUSEPPE LICASTRO

Sostituti Giudice Sportivi: MARIO FERRARO

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI GIOIA TAURO

Giudice Sportivo: GIUSEPPE TRIPODI

Sostituti Giudice Sportivi: ALESSANDRO NOSTRO



COMUNICATO UFFICIALE n. 60

Il Vice Presidente Vicario della L.N.D.,

- Visto l'art. 9, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- Attesa la delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella riunione del 7 Maggio 2015, in materia di agevolazioni tese a favorire la diffusione e promozione dell'attività di Calcio Femminile sul territorio;
- Tenuto conto di quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti con proprio Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° Luglio 2015 e ferme restando le disposizioni ivi contenute;
- Vista la richiesta avanzata dal Presidente della Divisione Calcio a Cinque;
- Ravvisata la sussistenza dei presupposti per applicare la suddetta delibera, limitatamente ai casi sotto specificati, anche all'attività di Calcio a Cinque Femminile;
- Sentiti i Vice Presidenti e i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.;

DELIBERA

l'emanazione del seguente provvedimento:

le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2015/2016, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2015/16, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche a Campionati di Calcio a Cinque Femminile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Antonio Cosentino)

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929